

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 01/12/2011

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/32710-il-danno-da-perdita-di-chance-nei-sinistri-stradali>

Autore: Avanzi Marco

Il Danno da perdita di chance nei sinistri stradali

Il Danno da perdita di chance nei sinistri stradali

di: Avanzi Marco mavanzi@gmail.com

SOMMARIO: Introduzione – La duplice veste del danno da perdita di chance – Il nesso di causalità – La quantificazione.

Introduzione

Non è un caso, e non è nemmeno infrequente per chi si occupa di infortunistica stradale confrontarsi con eventi dannosi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore che, come esiti, abbiano la perdita di occasioni economiche o lavorative favorevoli a pregiudizio delle vittime coinvolte.

Pertanto nelle pretese risarcitorie che possono essere mosse sembrerebbe lecita, e opportuna qualora provata, sollevare anche la richiesta risarcitoria per perdita di occasione favorevole, più comunemente nota come perdita di chance.

Basti pensare all'ipotesi in cui il soggetto che viene coinvolto in un sinistro stradale da tale evento perda un'occasione lavorativa, perchè non riesca a presentarsi al primo giorno di lavoro, o perchè non riesca a terminare il periodo di prova.

In via di principio, il pregiudizio derivante dalla perdita di chance rientra nella più ampia categoria, secondo la giurisprudenza, del danno extracontrattuale, coincidendo con la perdita di un'opportunità di guadagno consistente in una *concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene*.¹

Un esito di tal genere, identificabile con la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile di cui però sia possibile darne prova, *configura una lesione all'integrità del patrimonio la cui risarcibilità è quindi conseguenza immediata e diretta del verificarsi di un danno concreto ed attuale*.²

In primo luogo, per poter pretendere un risarcimento di una voce di danno di tal tipo si deve dar prova del nesso di causa intercorrente tra l'evento dannoso e la perdita subita, in quanto causalmente riconducibile all'evento dedotto come fatto illecito e, altresì, *esserne conseguenza immediata e diretta*.³

Fondamentale perciò sarà lo sforzo probatorio da sostenere, dovendo argomentare nella direzione per cui l'evento, ed in particolare i postumi da esso derivanti, soprattutto in termini di invalidità temporanea nella maggiore delle casistiche, sono risultati idonei e sufficienti ad impedire al danneggiato di svolgere le attività lavorative o prodromiche a quelle lavorative che

si era prefissato.

La duplice veste del danno da perdita di chance

Bisogna però precisare alcuni aspetti attinenti al danno da perdita di chance. Infatti parlare di tale danno quale pregiudizio derivante dalla perdita o dal depauperamento del risultato finale cui si tendeva, significa identificare solo una parte di tale pregiudizio e, precisamente, quella identificabile con il cc.dd. "danno futuro" che, a sua volta, andrà a coincidere con il lucro cessante. Ma, ed è a tutti noto, come il lucro cessante all'interno della più ampia categoria del danno patrimoniale vada ben distinto dal cc.dd. danno emergente. Tale ragionamento dovrà essere reiterato anche all'interno dell'analisi del danno da perdita di chance per cui, se il lucro cessante si identifica con il danno futuro, il danno emergente andrà ad identificarsi come la perdita della chance in senso stretto, ossia la perdita della possibilità di raggiungere un determinato risultato.

La differenziazione che dovrà farsi, a parere di chi scrive, sarà infatti tra la perdita definitiva dei risultati futuri cui si tendeva (lucro cessante) e la perdita relativa alla possibilità in sé medesima di poterli conseguire (danno emergente).

Su questa scia si pone pure parte della giurisprudenza di merito che articola il proprio argomentare sulle caratteristiche del danno da perdita di chance e sugli orientamenti della Suprema Corte in tema di risarcimenti. Così per esempio il Tribunale di Piacenza nella sentenza n. 448 del 24 maggio 2011: *"Ciò posto, ritiene questo Giudice...perseguire una tesi intermedia, che vede come lucro cessante il danno futuro derivante dalla definitiva perdita, a causa del comportamento altrui, del bene ultimo avuto di mira; e vede invece come danno emergente la chance in senso stretto, cioè la lesione della possibilità di raggiungere il risultato sperato"*.

Questa linea sembra confermata anche dalla Cassazione che ha dato seguito alla differenziazione descritta enucleando i concetti di perdita della possibilità di poter conseguire un risultato e perdita dei vantaggi economici ottenibili raggiungendo quel risultato⁴.

Pertanto, nell'ipotesi di un sinistro stradale in cui il soggetto danneggiato a seguito delle lesioni subite, per esempio, non abbia potuto perfezionare un contratto lavorativo, intraprendere il rapporto o completare il periodo di prova, si dovrebbe ragionare in questi termini, avendo così diritto al lucro cessante, quale danno futuro coincidente con la perdita del risultato finale ossia, per

1 Cfr. Cass. 18.3.2003, n. 3999.

2 Cfr. Cass. 13.12.2001, n. 15759.

3 Cfr. Cass. 18.03.2003 n. 3999.

4 Cfr. Cass. n. 4400 del 2004 in materia di danno da responsabilità medica e Cass. n. 23846 del 2008; in materia di danno da mancata partecipazione ad un concorso cfr. Cass. n. 852 del 2006, n. 123 del 2003 e 734 del 2002.

esempio, la positiva instaurazione del rapporto di lavoro con retribuzioni annesse e, quale danno emergente, la perdita della concreta possibilità di poter raggiungere i risultati sperati. Sono così due aspetti del pregiudizio subito, correlati, ma differenti, che nel *quantum* risarcitorio dovranno avere necessario distinguo e correlata rilevanza autonoma.

Il nesso di causalità

Rilievo dev'essere dato anche agli aspetti relativi al nesso di causalità. Infatti, il pregiudizio subito in occasione del sinistro stradale deve costituire antecedente necessario e diretto della ragione che ha portato alla perdita dell'occasione economica, come potrebbe essere l'astensione dall'attività lavorativa a seguito del danno biologico temporaneo subito. Ma, parimenti, alla differenziazione tra danno emergente e lucro cessante, in ambito di nesso causa dovrà differenziarsi a seconda della tipologia di danno che viene osservata. Si sostiene infatti come in tema di causalità civilistica sussista un "doppio binario causale": *due dimensioni di analisi del rapporto causale rilevante ai fini civilistici: la causalità civile ordinaria, attestata sul versante del "più probabile che non" che ha per oggetto il danno per la perdita del bene leso; e la causalità da perdita di chance, attestata sul versante della mera possibilità di conseguimento di un diverso risultato, da intendersi come sacrificio della possibilità di conseguirlo.*⁵ Per ciò che invece riguarda la prova del danno da perdita d'occasione favorevole complessivamente e generalmente intesa, non risulta necessario provvedere ad una dimostrazione in termini di assoluta e perfetta certezza, dovendo ancorare l'argomentazione ad un giudizio probabilistico legato a *precise circostanze di fatto obiettivamente provate, e a positive regole d'esperienza.*⁶ Qualora si riuscisse a dimostrare e dedurre che la perdita dell'occasione favorevole da parte del danneggiato rientra nella consequenzialità degli eventi secondo un criterio di *ragionevole probabilità*⁷ l'onere probatorio del soggetto pregiudicato sarebbe assolto poiché si dimostrerebbe che solo un evento imprevedibile come quello avvenuto ha interrotto l'evolversi degli eventi verso il raggiungimento del risultato economico cui si tendeva. In sostanza, un soggetto che pretenda di essere risarcito di questa tipologia di pregiudizio ha l'onere di dimostrare le ragioni per le quali, secondo una valutazione probabilistica, sarebbe stato ragionevolmente pronosticabile il raggiungimento della *chance* perduta a causa dell'evento pregiudizievole. Infatti, *la parte...ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o*

5 Cfr. Cass., n. 21619 del 2007; Trib. Di Piacenza sent. n. 448 del 24 maggio 2011.

6 Cfr. Cass. 23.07.2002 n. 10739.

7 Cfr. Cass. n. 6506 del 19.12.1985.

*secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.*⁸

*Altresì, la perdita di chance è risarcibile indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione.*⁹

La quantificazione

Per quanto concerne invece la quantificazione del danno da perdita di *chance*, poiché tale pregiudizio risulta suddiviso in due profili, anche la quantificazione seguirà regole parzialmente diverse a secondo degli aspetti che si osserveranno. La cc.dd. *chance* in senso stretto dovrà essere determinata in via equitativa, essendo un danno a sé e, in via quantitativa, non correlato ai risultati che si volevano raggiungere che attengono invece alla determinazione del danno futuro da lucro cessante. La quantificazione vera e propria, seppur in via equitativa, trova il suo parametro nell'*idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta conseguenza.*¹⁰ Così, posto questo parametro, nella sua quantificazione si dovrà tenere in considerazione tutti gli eventi che, a prescindere dall'evento dannoso avvenuto, avrebbe potuto non permettere il raggiungimento del risultato sperato.

Passando invece all'aspetto del lucro cessante, si dovranno osservare i risultati che in concreto non sono stati raggiunti a causa dell'evento dannoso, vista anche l'impossibilità materiale di giungere ad una predeterminazione prognostica del danno futuro nella maggior parte dei casi.¹¹

8 Cfr. Cass. 18.03.2003 n. 3999.

9 Cfr. Cass. n. 23846 del 2008.

10 Cass., n. 23846 del 2008.

11 *Ci si dovrà basare su quelli che sono i risultati ragionevolmente prospettabili assumendo come parametro di valutazione il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato.* Cfr. Cass. 13.12.2001, n. 15759.